



Tra il Codice della crisi d'impresa e il decreto 231 un circolo virtuoso che spinge all'auto-organizzazione

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha introdotto, attraverso il nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c., il dovere, per l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale. La medesima disposizione stabilisce, altresì, che l'imprenditore debba attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La novella sottende un importante cambiamento anche di tipo culturale, laddove si propone di introdurre un sistema di rilevazione in anticipo dello stato di crisi e un nuovo modello di gestione aziendale *forward-looking*, basato sulla tecnica del *risk management* e *risk approach*. In questo senso possono individuarsi importanti similitudini con il sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti: il favore del legislatore verso l'auto-organizzazione interna, che nel decreto 231 implica l'adozione e attuazione di un Modello Organizzativo (MOG) idoneo a prevenire la commissione di reati (nonché l'istituzione di un Organismo di vigilanza incaricato di far rispettare il modello e di curarne l'aggiornamento), nel Codice della crisi si traduce nell'implementazione di protocolli organizzativi in grado di consentire l'emersione della crisi d'impresa. Vi è, tuttavia, una significativa differenza: l'art. 2086 configura un vero e proprio obbligo di legge, mentre invece, quantomeno da un punto di vista formale, allo stato attuale il Modello Organizzativo continua a rappresentare una facoltà per l'impresa. A quest'ultimo riguardo, è peraltro risalente e diffusa la convinzione che gli adempimenti contemplati dal d.lgs. 231/2001 già configurino un dovere per gli enti: tale tesi si fonda sia su precisi indici normativi, sia sulla considerazione che l'adozione del Modello (e la valutazione del rischio reato che la precede)

costituisce una delle forme attraverso le quali si concretizza l'adempimento dei doveri di corretta gestione che gravano sugli organi sociali. Sotto tale ultimo profilo, si ritiene che il nuovo Codice della crisi rappresenti un incentivo (anche) all'adeguamento alle previsioni del d.lgs. 231/2001, e ciò anzitutto alla luce del fatto che la citata modifica dell'art. 2086 c.c. comporta, in buona sostanza, la generale estensione agli organi di gestione di tutte le imprese societarie o collettive dei doveri sull'assetto organizzativo prima posti in capo soltanto agli amministratori delle SpA. Non solo. L'adozione di un impianto organizzativo idoneo a soddisfare le esigenze stabilite dal nuovo Codice può apportare un significativo contributo anche in termini di prevenzione di condotte o situazioni patologiche che, seppure indirettamente, favoriscono la commissione di reati rientranti nel catalogo del decreto 231. Infatti, è possibile individuare una pluralità di casi in cui la mancata osservanza delle previsioni che impongono l'adozione di un efficace assetto organizzativo volto alla rilevazione della crisi comporta la realizzazione di fattispecie rientranti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (si fa riferimento, ad esempio, ai delitti di omesso controllo e ostacolo alle autorità di vigilanza). In definitiva, la connessione tra le due diverse discipline innesca un importante circolo virtuoso verso l'auto-organizzazione interna, in ottica di *compliance* rispetto ai doveri gravanti sugli amministratori.